



Agenzia Regionale dell'Abruzzo per la Committenza
SOGGETTO AGGREGATORE DELLA REGIONE ABRUZZO

GARA COMUNITARIA CENTRALIZZATA A PROCEDURA APERTA FINALIZZATA ALLA STIPULA DI UN ACCORDO QUADRO PER LA FORNITURA DI SISTEMI DI MONITORAGGIO DELLA CONCENTRAZIONE DEL GLUCOSIO INTERSTIZIALE OCCORRENTI ALLE AZIENDE SANITARIE DELLA REGIONE ABRUZZO (GARA SIMOG N. 952514 - CIG: A045C43BE6)

VERBALE SEDUTA RISERVATA

VALUTAZIONE RICHIESTA RIAMMISSIONE OPERATORE ECONOMICO PIKDARE SPA

Vista e richiamata:

- *Determinazione direttoriale n. 399 del 29.01.2023 avente ad oggetto il **provvedimento di indizione e approvazione degli atti di gara** della procedura di cui in oggetto*
- *Determinazione direttoriale n. 42 del 28.02.2024 avente ad oggetto il **provvedimento di ammissione dei concorrenti** della procedura di cui in oggetto*
- *Determinazione direttoriale n. 70 del 27.03.2024 avente ad oggetto il **provvedimento di esclusione dei concorrenti e di aggiudicazione** della procedura di cui in oggetto*

Visto:

- *Il **Verbale n.1 del RUP** afferente alla fase di valutazione amministrativa di cui al Prot. n. 1010 del 28.02.2024 conservato agli atti*
- *Il **Verbale n.2 del RUP** inerente alle operazioni di verifica di conformità tecnica dei prodotti rimesso dal Gruppo di Lavoro Tecnico di cui al 1537/24 del 27.03.2024 conservato agli atti*
- *Il **Verbale n.3 del RUP** inerente alle operazioni di verifica di conformità tecnica dei prodotti rimesso dal Gruppo di Lavoro Tecnico di cui al 1537/24 del 27.03.2024 conservato agli atti*

Visti e richiamati:

- *il **Verbale n.2** con il quale il Gruppo di Lavoro Tecnico, dopo attenta valutazione della documentazione tecnica e della campionatura presentate, ha disposto, fra le altre, congiuntamente al RUP, ciascuno per le attività di propria competenza, l'**esclusione dell'operatore economico PIKDARE**, in quanto il prodotto offerto non risponde alle caratteristiche tecniche minime;*
- *Nota della PIKDARE Spa avente ad oggetto la richiesta di riammissione pervenuta a mezzo piattaforma telematica GIADA in data 5.04.2024*

Seduta riservata del 09.05. 2024

In data 09 Maggio 2024 il Direttore Generale, avv. Donato Cavallo apre la seduta riserva finalizzata all'analisi della richiesta di riammissione dell'Operatore Economico PIKDARE Spa, in relazione alla gara in oggetto e in risposta alla nota acquisita a mezzo piattaforma telematica in data 5 aprile 2024.



Agenzia Regionale dell'Abruzzo per la Committenza
SOGGETTO AGGREGATORE DELLA REGIONE ABRUZZO

Procede, pertanto, con la disamina della seguente documentazione:

- Disciplinare di Gara;
- Capitolato Tecnico;
- Determina n. 70 del 27.03.2024;
- Determina n. 399 del 29.12.2023;
- Verbale n.2 (Verifica conformità tecnica dei prodotti);
- Richiesta riammissione in gara della PIKDARE Spa del 5.04.2024;
- Parere legale Avv. Eugenio Galluppi prot. Areacom n. 1717/24 del 08.04.2024;
- Nota del 16.04.2022 inviata agli OO.EE. Abbott, Pikkare e Roche, a mezzo piattaforma telematica GIADA, relativa alla comunicazione di avvio del procedimento di annullamento in autotutela ex art. 21-nonies L.241/1990 dell'esclusione di Pikkare – aggiudicazione di alla d.d. n. 70 del 27.03.2024;
- Nota Roche S.p.A., prot. Areacom n. 2015/24 del 22.04.2024 avente ad oggetto “Osservazioni in merito alla comunicazione di avvio del procedimento di annullamento in autotutela ...”;
- Nota Abbott pervenuta a mezzo piattaforma telematica GIADA in data 22.04.2024 con registro di Sistema n. PI005920-24 avente ad oggetto “Osservazioni in merito alla esclusione dell'offerta di Pikkare S.p.A. dalla gara”;
- Nota del Gruppo di lavoro tecnico acquisita al prot. Areacom n. 2249/24 del 06.05.2024 relativa alle considerazioni tecniche in riscontro alla istanza di riammissione della Pikkare.

Dopo un'attenta analisi della documentazione sopra richiamata si evidenzia quanto segue:

- Come da relazione del gruppo di lavoro, tutti i dispositivi di monitoraggio del glucosio offerti dai n. 3 OO.EE. concorrenti rispondono alle caratteristiche tecniche minime di cui all'art.4 del Capitolato tecnico nonché alla destinazione d'uso di cui all'art. 3 del medesimo Capitolato tecnico, con particolare riferimento alle funzioni essenziali che gli stessi devono possedere rispetto alle caratteristiche tecniche minime declinate a pena di esclusione a pag. 8 del capitolato tecnico;
- la frase *“I valori rilevati sono certificati per decisioni terapeutiche sulla base di evidenze scientifiche”*, a ben vedere, non può essere considerata una caratteristica “tecnica” propriamente detta in quanto afferisce ad una fase successiva di utilizzo in cui il paziente è chiamato ad interagire con il medico mediante la comunicazione di valori espressi dal predetto dispositivo ai fini di decisioni terapeutiche.
- la conformità tecnica alle specifiche minime capitolari risponde alla necessità di verificare che le tecnologie offerte abbiano tutte le caratteristiche per poter essere destinate all'uso richiesto in appalto (*Sistema di monitoraggio ad uso pediatrico e/o adulto basato sulla misurazione della concentrazione di glucosio interstiziale indicato per le persone con diabete*).
- Inoltre, come evidenziato, altresì, nella relazione dei clinici *“nei manuali d'uso di tutti i dispositivi di rilevazione del glucosio interstiziale è riportata variamente l'indicazione di integrare il dato del glucosio interstiziale con una misurazione su sangue capillare”*.

Da quanto sopra evidenziato si desume che tutti gli strumenti offerti per completezza di diagnosi prevedono comunque il contatto con il medico curante per prendere decisioni terapeutiche integrando il dato con misurazione su sangue capillare.

E' fondamentale infine rilevare che l'obiettivo prioritario dell'appalto in argomento è quello di mettere a disposizione, mediante accordo quadro multifornitore, la più ampia gamma possibile di prodotti con prezzi e tecnologie diverse uscendo



Agenzia Regionale dell'Abruzzo per la Committenza
SOGGETTO AGGREGATORE DELLA REGIONE ABRUZZO

da un mercato sino ad oggi ristrettissimo e mettendo a confronto prodotti diversi con possibilità di scelta clinica in base alle esigenze della persona e sotto la guida responsabile del medico prescrittore.

In ossequio all'art. 1 del D.lgs. 36/2023, prevale, nel caso di specie, il principio del risultato come sopra illustrato nonché il rispetto della concorrenza e del *favor participationis* da cui, come sopra rilevato, discende la possibilità per i medici prescrittori di disporre di una più ampia gamma di prodotti, ritenuti equipollenti dal punto di vista tecnico, da poter richiedere in ragione delle esigenze cliniche da soddisfare, in considerazione altresì che, come previsto nel Disciplinare di gara, *“All’esito della presente procedura, la Stazione Appaltante stipulerà un Accordo Quadro, ai sensi dell’art. 59, comma 4, lett. b) del Codice con tutti gli Operatori Economici Aggiudicatari idonei a fornire i prodotti in gara”*.

L'utilizzo dei valori ai fini terapeutici non può essere considerato un requisito tecnico minimo di ammissione.

Per le motivazioni sopra descritte, al fine di favorire l'ammissione del maggior numero possibile di concorrenti ed allargare la concorrenza nello specifico settore del mercato di riferimento, in conformità al principio del *favor participationis* e all'interesse pubblico per un ampio confronto concorrenziale, **si dispone a chiusura del subprocedimento avviato in autotutela la riammissione dell'operatore economico PIKDARE Spa alla procedura di cui in oggetto incaricando il RUP per il prosieguo di competenza.**

Il Direttore Generale

Avv. Donato Cavallo